**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 9 agosto 2018

Determinazione del numero globale dei medici specialisti da  formare

per il triennio 2017-2020 ed assegnazione dei contratti di formazione

medica specialistica alle tipologie di  specializzazioni  per  l'anno

accademico 2017-2018. (18A06955)

(GU n.255 del 2-11-2018)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

                                  e

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

  Visto il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  recante

«Attuazione  della  direttiva   93/16/CE   in   materia   di   libera

circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro

diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive  n.  97/50/CE,

98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»;

  Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo  n.

368 del 1999, in virtu' del quale le regioni e le  Province  autonome

di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno

dei medici specialisti da formare sulla base del  quale  il  Ministro

della  salute,  di  concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti  da

formare annualmente,  per  ciascuna  tipologia  di  specializzazione,

tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni  e  delle

Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  con  riferimento  alle

attivita' del Servizio sanitario nazionale;

  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e

della ricerca 30 giugno 2014 n. 105, recante «Regolamento concernente

le  modalita'  per   l'ammissione   dei   medici   alle   scuole   di

specializzazione in medicina, ai sensi dell'art.  36,  comma  1,  del

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca, di concerto  con  il  Ministero  della  salute  del  4

febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica  italiana  n.126  del  3   giugno   2015   -   Supplemento

ordinario n.   25,   concernente   «Riordino    delle    scuole    di

specializzazione di area sanitaria»;

  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca, di concerto con il  Ministero  della  salute,  del  13

giugno 2017, prot. n. 402, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica  italiana  n.  163  del  14  luglio  2017  -   Supplemento

ordinario n.  38,  recante  «Standard,  requisiti  e  indicatori   di

attivita' formativa e assistenziale delle Scuole di  specializzazione

di area sanitaria»;

  Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo  17

agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto  dell'iscrizione  alle

scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi  stipulano

uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

  Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre  2005,

n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale

e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2006)»,   prevede,

dall'anno  accademico  2006/2007,  l'applicazione  dei  contratti  di

formazione specialistica;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7

marzo 2007, che stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3,  del

citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che,  a  decorrere

dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico  del  medico

in formazione specialistica e' di € 25.000,00 lordi per i  primi  due

anni di corso e di € 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso;

  Vista la nota prot. n. 20790 dell'8 febbraio 2018, con la quale  il

Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il  livello

complessivo del finanziamento per  l'anno  accademico  2017/2018,  ai

sensi della legislazione vigente, e' pari a € 764.101.876,00, di  cui

€ 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art.  32,  comma  12,  della

legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2001,

convertito dalla legge n. 188 del 2001; € 89.088.815,00 stanziati  ai

sensi  dell'art.  6,  comma  2,  della  legge  n.  428  del  1990;  €

300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge

n. 266 del 2005; € 50.000.000,00  stanziati  ai  sensi  dell'art.  1,

comma 424, della legge n. 147 del 2013; € 26.000.000,00 stanziati  ai

sensi del decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  il

Ministro dell'economia e  delle  finanze  20  maggio  2015  (Gazzetta

Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015) -  finanziamento  ammessi  al

primo anno nell'a.a.  2014-2015  e  trascinamento;  €  126.000.000,00

stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della  legge  n.  208  del

2015;

  Vista la nota prot. n. 10781 del 4 aprile 2018,  con  la  quale  il

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  preso

atto  della  ricognizione  delle  vigenti  autorizzazioni  di   spesa

effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la  citata

nota prot. n. 20790 dell'8 febbraio 2018, per un importo  complessivo

pari ad € 764.101.876,00, ha  comunicato  che  dal  predetto  importo

devono essere decurtate: i) la somma necessaria  a  coprire  i  costi

correlati ai contratti statali delle coorti di  specializzandi  degli

anni  accademici  precedenti,  quantificabile   ad   oggi,   in   via

prudenziale, in € 568.653.000,00; ii) la somma necessaria a garantire

la copertura di eventuali sospensioni  che  dovessero  riguardare  le

precedenti coorti di specializzandi ancora in corso, stimata, in  via

prudenziale,  in  €  15.000.000,00;  iii)  la  somma   necessaria   a

garantire, con riferimento al  contenzioso  concernente  il  concorso

nazionale di ammissione dei medici alle  Scuole  di  specializzazione

per l'a.a. 2016/2017, la copertura, in caso di  soccombenza,  per  il

primo anno di  corso,  pari  a  €  4.775.000,00;  e  che  pertanto  a

legislazione vigente rimane disponibile, al  netto  delle  necessarie

decurtazioni sopra descritte, un importo pari  ad  €  175.673.876,00,

che potrebbe essere utilizzato, tenuto conto  del  costo  complessivo

del contratto di specializzazione al primo  anno  di  corso,  per  la

copertura dei costi correlati all'attivazione per l'a.a. 2017/2018 di

n. 6.200 contratti statali;

  Vista la nota prot. n. 80318 del 4 maggio 2018,  con  la  quale  il

Ministero dell'economia e delle  finanze,  nel  prendere  atto  degli

elementi   informativi   forniti   dal   Ministero   dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca con la citata nota  prot.  n.  10781

del 4 aprile 2018 e considerate le fonti di finanziamento disponibili

a legislazione vigente, gia' comunicate dal medesimo Dicastero con la

richiamata nota prot. n. 20790 dell'8 febbraio 2018, ha comunicato di

non avere osservazioni da formulare  in  merito  all'attivazione  per

l'a.a. 2017/2018 di n. 6.200 nuovi contratti statali;

  Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome  di

Trento e Bolzano sancito il 21 giugno 2018 (rep.  atti  n.  110/CSR),

concernente  la  determinazione  del  fabbisogno  per   il   Servizio

sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il  triennio

accademico  2017/2020,  che  risulta  essere  per  l'anno  accademico

2017/2018 pari a complessive 8.569 unita'; per l'a.a. 2018/2019  pari

a complessive 8.523 unita'; per l'a.a. 2019/2020 pari  a  complessive

8.604 unita';

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Per il triennio accademico 2017/2020,  tenuto  conto  di  quanto

sancito nell'Accordo tra Governo, le regioni e le  Province  autonome

di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018, richiamato nelle premesse, il

fabbisogno dei medici specialisti da formare e' determinato in  8.569

unita' per l'a.a. 2017/2018, in 8.523 unita' per l'a.a.  2018/2019  e

in 8.604 unita' per  l'a.a.  2019/2020,  cosi'  come  indicato  nelle

allegate tabelle 1, 2 e 3, parte integrante del presente decreto.

                               Art. 2

  1. Per l'anno accademico 2017/2018,  il  numero  dei  contratti  di

formazione specialistica a carico dello Stato  e'  fissato  in  6.200

unita' per il primo anno di corso, ed  e'  determinato  per  ciascuna

tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella  allegata

tabella 4, parte integrante del presente decreto.

  2. Nel riparto dei contratti di formazione specialistica di cui  al

comma  1,  tenuto  conto   delle   risorse   statali   effettivamente

disponibili e del tasso di turnover dei dirigenti medici del Servizio

sanitario  nazionale,  sono  stati  presi  in  considerazione   quali

indicatori, il fabbisogno regionale espresso in termini di variazione

rispetto all'analogo dato riferito all'anno accademico 2016/2017 e la

quota di contratti statali rimasti vacanti all'inizio delle attivita'

didattiche rispetto al totale dei  contratti  statali  assegnati  per

singola specializzazione nell'anno  accademico  2016/2017,  anche  al

fine  di  garantire   le   esigenze   rappresentate   dalle   regioni

relativamente a quelle specialita' per  le  quali  si  riscontra  una

maggiore carenza di specialisti.

  3. Alla distribuzione dei  contratti  di  formazione  specialistica

alle scuole di specializzazione  degli  atenei,  tenuto  conto  della

capacita'  ricettiva  e  del  volume  assistenziale  delle  strutture

sanitarie  inserite  nella  rete  formativa  delle  scuole  medesime,

provvede con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2,  del

decreto  legislativo  17   agosto   1999,   n.   368,   il   Ministro

dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  acquisito  il

parere del Ministro della salute.

                               Art. 3

  1. Per far fronte  ad  esigenze  formative  specifiche  evidenziate

dalle singole  regioni  e  province  autonome  in  cui  insistono  le

strutture formative,  ove  sussistano  risorse  aggiuntive,  comunque

acquisite dalle universita' e nel limite dei posti programmati di cui

all'art. 1, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione

specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.

  2. Le regioni e le province autonome, ove non  insistano  nel  loro

territorio atenei con  corsi  di  laurea  in  medicina  e  chirurgia,

possono  attivare  apposite  convenzioni  con  universita'  di  altre

regioni al fine di destinare contratti  di  formazione  specialistica

aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le  esigenze

della programmazione sanitaria regionale o provinciale.

                               Art. 4

  1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al  comma

4 dell'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,

e'  espressamente  individuata  nel  personale  medico  titolare   di

rapporto a tempo indeterminato  con  strutture  pubbliche  e  private

accreditate  del  Servizio  sanitario  nazionale  diverse  da  quelle

inserite nella rete formativa della scuola.

  2. Per l'ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione

ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le  prove  di

ammissione previste dalla normativa vigente.

                               Art. 5

  1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma  6

dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici

possono   svolgere   all'estero,   nell'ambito   dei   rapporti    di

collaborazione  didattico-scientifica  tra  universita'  italiane   e

straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi.

  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

    Roma, 9 agosto 2018

                      Il Ministro della salute

                               Grillo

                    Il Ministro dell'istruzione,

                  dell'universita' e della ricerca

                              Bussetti

                      Il Ministro dell'economia

                           e delle finanze

                                Tria

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2018

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 3236

    TABELLA 1 FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI PER L'A.A. 2017-2018

              Parte di provvedimento in formato grafico

    TABELLA 2 FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI PER L'A.A. 2018-2019

              Parte di provvedimento in formato grafico

    TABELLA 3 FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI PER L'A.A. 2019-2020

              Parte di provvedimento in formato grafico

       TABELLA 4 CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA

                        PER L'A.A. 2017-2018

              Parte di provvedimento in formato grafico